

ENTE STRUMENTALE alla CRI  
IN LIQUIDAZIONE COATTA - CC  
PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



CRN00153530

PROT.N. 0020983 - DEL 30/05/2018

Ufficio: Affari Giuridici ed Economici,  
Prevenzione e Protezione

Allegati 1

Oggetto: richiesta individuazione RLS

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana  
attestato amministrativo  
s. 178/2012 e s.m.i.

**Ente Strumentale alla**  
**L. C. A. Croce Rossa Italiana**

Alle R.S.U.

- Aldo Baronti
- Angela Caterina
- Angelo Cosentino
- Massimo De Paolis
- Roberto Dionisi
- Fabio Gaeta
- Stefano Scenati

E p.c. OO.SS.

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. dà indicazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la sezione VII Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori disciplina le modalità in cui i lavoratori, per il tramite dei loro rappresentanti, concorrono a garantire l'applicazione della norma.

L'articolo 47 del decreto sopra citato disciplina la maniera in cui vengono individuati i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza ( comma 4 "*nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda*" ) ed il numero minimo degli stessi (comma 7 "*in ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; ...omississ...*").

Con la nota del 01/03/2018 protocollo n. 0008962, allegata in copia, è stata comunicata alle OO.SS. la disponibilità da parte della scrivente Amministrazione ad accorpare in un'unica tornata elettorale sia l'elezione delle RSU che degli RLS.

Poiché come noto tale disponibilità non è stata accolta si rende necessario che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza siano individuati nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Per quanto sopra e tenuto conto che i dipendenti dell'Ente strumentale sono n. 185, è necessario che le SS.LL. individuino al loro interno il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Si ricorda che alle strutture che non li avranno individuati saranno attribuiti degli R.L.S. esterni, ciò comporterà tuttavia l'obbligatoria contribuzione da parte dell'Ente al fondo di sostegno alla piccola e media impresa attraverso un finanziamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.

Si rimane in attesa di sollecito riscontro e comunque entro 15 gg dal ricevimento della presente nota.

Il Responsabile del procedimento

Duca

Il Capo del Dipartimento

(Dott.ssa Elisabetta Paccapelo)

Via Toscana n. 12 - 00187 Roma Tel. 0647591  
C/C P.n. 300004  
C. Fiscale n. 01906810583  
P. Iva n. 01019341005

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana  
in liquidazione coatta amministrativa  
art. 8 comma 2 d lgs. 178/2012 e s.m.i.



ENTE STRUMENTALE alla CRI  
IN LIQUIDAZIONE COATTA - CC  
PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



CRN00141377

PROT.N. 0008962 - DEL 01/03/2018

E p.c.

OO.SS.

Ufficio: Affari Giuridici ed Economici,  
Prevenzione e Protezione

Dott.ssa Patrizia Ravaioli  
Commissario Liquidatore

Allegati: 3

Oggetto: elezione RLS

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. dà indicazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la sezione VII Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori disciplina le modalità in cui i lavoratori, per il tramite dei loro rappresentanti, concorrono a garantire l'applicazione della norma.

L'articolo 47 del decreto legislativo 81/08 e s.m.i. disciplina la maniera in cui vengono individuati i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (comma 4 "Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno") ed il numero minimo degli stessi (comma 7 " in ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: ...omississ.; a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; ...omississ...").

Si sottolinea anche quanto chiarito dall'INAIL (all.1) "le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il Datore di Lavoro ma una facoltà dei lavoratori che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale a riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare la libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70".

Si fa seguito alla nota del 21/11/2017 protocollo n. 0036514, (all.2), inviata alle SS.LL. con la quale, nel ringraziare per l'impegno profuso, viene richiesto di individuare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La problematica legata all'elezione degli RLS in altre Pubbliche Amministrazioni, ad esempio presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (all.3), è stata superata organizzando in un'unica tornata elettorale sia l'elezione delle RSU che degli RLS.

Tale procedura per il principio di efficienza ed economicità, previa intesa con le OO.SS., potrebbe essere adottata anche all'interno dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in occasione delle prossime elezioni delle RSU previste per il mese di aprile 2018.

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Commissioner Liquidator.

Via Toscana n. 12 - 00187 Roma Tel. 0647591

C/C P.n. 300004

C. Fiscale n. 01906810583

P. Iva n. 01019341005

Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana  
in liquidazione coatta amministrativa  
ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012 e s.m.i.



Si rappresenta infine che qualora fosse necessario avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (art. 48 comma 1 del decreto legislativo 81/08) ciò comporterà l'obbligatoria contribuzione da parte della CRI al fondo di sostegno alla piccola e media impresa (art. 52 comma 2 D.Lvo 81/08 e s.m.i.) attraverso un finanziamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato, e che tale importo sarà decurtato dal fondo del compenso incentivante del personale.

Certa di un favorevole accoglimento della proposta si rimane in attesa di comunicazioni.


Il responsabile del procedimento

(Duca)



Il Capo del Dipartimento

(Dott.ssa Elisabetta Paccapelo)





Normativa e accordi Progetti Materiali Informativi Multimedia  
Formazione Rischi e buone pratiche Bandi e finanziamenti Comunicazioni

Seleziona il canale per

Target Settore Rischio Regione

## Faq

Filtra per


certa

Stato completo

### Cosa fare in caso di impossibilità di elezione di un RLS?

Come riportato nella circolare 45 del 2008 "appare utile rimarcare come le elezioni e le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dal medesimo. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70". Quando non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale è sempre possibile avvalersi del RLS territoriale (art. 48, comma 1 del d.lgs 61/2008)". In tal caso il datore di lavoro dovrà attivarsi presso l'organismo paritetico per farsi rilasciare il nominativo di un RLST, e conservare documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta impossibilità di eleggere un RLS all'interno dell'azienda. Per quanto concerne le indicazioni procedurali in merito alla comunicazione dei nominativi degli RLST, esse verranno rese note dall'INAIL dopo che il Ministero, in attuazione del nuovo quadro normativo, formulerà le opportune disposizioni.

Normativa e accordi	Multimedia	Rischi e buone pratiche	Comunicazioni
Progetti	Formazione	Bandi e finanziamenti	Sete e contatti
Materiali Informativi	Focal Point Italia		PAD
			Link

**INAIL**  
 Via...  
 ...  


Finalità del sito | Responsabilità | Privacy | Note legali | Accessibilità | RSS Feed | Dati mondoraggio | Mappa del sito

GD

ENTE STRUMENTALE alla CRI - CC  
PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



PROT.N. 0036514 - DEL 21/11/2017

Ente Strumentale alla  
Croce Rossa Italiana  
partimento Risorse Umane



alle 2

OO.SS.

E, p.c. Amministratore Ente strumentale alla  
CRI

Ufficio: Affari Giuridici ed Economici,  
Prevenzione e Protezione

Allegati

Oggetto: individuazione R L S

Como noto il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. dà indicazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; la sezione VII Consultazione e Partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori disciplina le modalità in cui i lavoratori, per il tramite dei loro rappresentanti, concorrono a garantire l'applicazione della norma.

L'articolo 47 del decreto sopra citato disciplina la maniera in cui vengono individuati i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (comma 4 "nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda") ed il numero minimo degli stessi (comma 7 "in ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: ...omississ...; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;...omississ...").

Preso atto delle iniziative che sono state già adottate dalle SS.LL. per l'individuazione degli RLS, di cui si riconosce lo spirito di collaborazione e per cui si coglie l'occasione per ringraziare, si rappresenta che è indispensabile procedere in tempi brevi all'individuazione dei n. 3 rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Si ricorda che alle strutture che non li avranno individuati saranno attribuiti degli R.L.S-esterni, ciò comporterà tuttavia l'obbligatoria contribuzione da parte dell'Ente strumentale alla CRI al fondo di sostegno alla piccola e media impresa attraverso un finanziamento pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.

Si rimane in attesa di sollecito riscontro.

Il Capo del Dipartimento  
(D.ssa Elisabetta Paccapelo)

Via Toscana n. 12 - 00187 Roma Tel. 0647591  
Fax Prot.Gen: 0644244534 - C/C P.n. 300004  
C. Fiscale n. 01906810583  
P. Iva n. 01019341005

all 3



*Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI  
ISPettorato CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI  
PRODOTTI AGROALIMENTARI

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DELLE SEDI E DELLE MODALITA' DI  
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'anno 2007, il giorno 12 del mese di settembre, presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha avuto luogo un incontro tra l'Amministrazione e le OO.SS. rappresentative del comparto Ministeri, le quali

- VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626;
- VISTO il protocollo per la definizione della mappatura delle sedi di RSU per l'anno 2007 siglato in data 12 settembre 2007;
- VISTA la richiesta delle OO.SS. di far coincidere le sedi di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza con le sedi di RSU, nonché di procedere alla loro elezione contestualmente alle elezioni delle RSU che si svolgeranno dal 19 al 22 novembre 2007;

concordano quanto segue

- per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà utilizzata la mappatura delle sedi di elezione delle RSU definita con il protocollo del 12 settembre 2007;
- le elezioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si svolgeranno contestualmente a quelle delle RSU;
- Le OO.SS. interessate presenteranno le proprie liste di candidati R.L.S. alla Commissione elettorale delle R.S.U. con le medesime procedure

L'AMMINISTRAZIONE

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

*17/08*  
*[Signature]*

*CCO*  
*CCIAA*  
*CISA*  
*UNPA*  
*[Signatures]*